

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente privata scrittura fra:

- la Società Giovannina srl, con Sede in Cento (FE), Via Ugo Bassi, 17 in persona del suo Consigliere Delegato Piccinini Giovanni nato a Cento Ferrara il 2 Giugno 1945 e residente a S. Agostino (FE) in via Dante Alighieri, 12 - COMODANTE -
- il Comune di S. Agostino rappresentato dall'ing. Samantha Gessi in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici - COMODATARIO -

si conviene quanto segue.

P r e m e s s o:

- a) Che il comune di S. Agostino ha la necessità di stivare temporaneamente parte del materiale risultante dalla demolizione del palazzo comunale;
- b) tenendo conto della straordinarietà della operazione determinata dagli eventi calamitosi (terremoto) verificatisi nei mesi scorsi, la società è disposta a cedere in godimento temporaneo gratuito il terreno di sua proprietà sito in S. Agostino e identificato dai dati catastali: foglio 39 mappale 384;

la Società pertanto, concede in comodato d'uso gratuito al Comune di S. Agostino che per uguale titolo accetta il bene descritto di seguito: lotto di terreno situato in S. Agostino (FE) in via dell'Artigianato, identificato al foglio 39, mappale 384 della sup di mq .2.250 circa per la durata di mesi 12 (dodici).

Il su esteso comodato viene stipulato ai seguenti patti e condizioni:

- 1) La su estesa premessa fa parte integrante del presente contratto.
- 2) Il terreno che viene concesso in comodato, deve essere utilizzato esclusivamente per lo stivaggio di materiale risultante dalla demolizione del palazzo municipale di S. Agostino. E' fatto pertanto espresso divieto al comodatario di utilizzare il bene oggetto del presente contratto, ad uso diverso da quello di cui sopra.
- 3) E' fatto divieto al comodatario di cedere a terzi, anche temporaneamente, il godimento del bene oggetto del presente contratto.
- 4) Il comodatario si assume l'obbligo di pulire l'area e custodire il bene ricevuto in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da poterlo riconsegnare alla società comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto. Il comodatario dichiara inoltre di ritenersi responsabile per qualsiasi danno che per sua colpa o suoi aventi causa, dovesse pervenire al bene sopracitato.
- 5) Il comodatario si obbliga a restituire il terreno concesso in comodato privo di residui derivanti dall'accatastamento del materiale del palazzo comunale a richiesta del comodante entro un anno dalla presente scrittura salvo proroghe concesse dal comodante.
- 6) Al momento della cessazione del presente contratto, il comodatario è tenuto all'immediata restituzione e riconsegna del bene concessogli in comodato. Per il caso in cui la riconsegna avvenisse oltre il termine come sopra previsto, si conviene fin d'ora che il comodatario dovrà concordare con il comodante un indennizzo (art. 1382 C.C.) a meno che le parti tre mesi prima della scadenza non convengano, di comune accordo, di prorogare il contratto.
- 7) Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 "Tariffa parte seconda" del DPR n. 131 del 26/04/1986.
- 8) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle norme del Codice Civile in materia di comodato (art. 1803 e seguenti).

Sant'Agostino,

LA COMODANTE

IL COMODATARIO